

simo consentito dalla legge, pur rimanendo — come si è detto — nei limiti di competenza dell'Autorità tutoria locale.

Anche la situazione patrimoniale si presenta egregiamente. A fronte del totale di attività di L. 1.429.531.765,13 stanno passività per L. 1.043.808.234; con l'ecceденza quindi di L. 385.723.531,13.

È interessante osservare che il totale dei debiti verso Enti e privati ammonta a lire 643.702.850,07 e che gli investimenti fatti dalla città nelle Aziende industriali raggiungono l'importo di L. 520.716.180,80. Ne consegue che i debiti fatti per cause diverse dagli investimenti industriali si riducono a L. 122.986.369,27 utilizzate per acquisto terreni, costruzione di edifici scolastici, ponti, strade di grande comunicazione, ecc.

Il debito fluttuante per anticipazioni di cassa era, al 31 dicembre 1936, di L. 3.500.000; oggi è ridotto a L. 2.500.000 ed è rappresentato da prelevamenti su aperture di credito concesse da Istituti bancari.

Le Aziende industriali hanno tutte bilanci in attivo. Nell'esercizio 1936 l'Acquedotto ha dato al bilancio comunale il totale di L. 5.828.377,80 (comprensivo di interessi sul capitale di dotazione ed utile della gestione) pari al 7,91 % del capitale investito; l'Azienda Elettrica lire 19.168.228 pari al 6,42 % del capitale; l'Azienda Tramvie L. 7.021.123,06, pari al 5,38 % del capitale.

Nel complesso le Aziende industriali procurano largamente al bilancio quanto occorre per il completo servizio (interessi ed ammortamento) dei debiti contratti per gli impianti in dotazione.

Accennerò ancora che la legge pone alcune limitazioni alla facoltà di contrarre nuovi mutui e — fra l'altro — dispone che si possono concludere operazioni di tale natura se gli interessi dei debiti precedentemente contratti, per scopi diversi dall'assunzione di pubblici servizi, sommati a quelli del nuovo debito da contrarre non superano il quarto delle entrate ordinarie. Ora, gli interessi dei debiti contratti per le cause indicate dalla legge sommano a lire 11.956.700,79 mentre il quarto delle entrate ordinarie dell'esercizio 1936 è di L. 17.648.689,60. Quindi gli interessi del nuovo Prestito sono abbondantemente contenuti nei limiti prescritti.

\* \* \*

In data 6 febbraio u. s. il Podestà chiedeva all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito — a termini dell'art. 2 del

R. Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 375 — l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni per il complessivo valore nominale di cento milioni, e l'Ispettorato — per quanto di sua competenza — autorizzava in data 23 febbraio — su delibera del Comitato dei Ministri — tale emissione, alle condizioni di cui parlerò in seguito. Nella seduta di Consulta del 22 marzo il Podestà illustrava la sua richiesta e la Consulta dava parere favorevole. La deliberazione veniva poi approvata il 15 aprile dalla Giunta Provinciale Amministrativa e due giorni dopo il Podestà rivolgeva istanza al Ministero delle Finanze per ottenere l'autorizzazione prescritta dall'art. 300 della Legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383. Il Ministero con Decreto 11 giugno dava il benestare all'operazione.

\* \* \*

Il Prestito è stato emesso in due partite di Lit. 50.000.000 ciascuna con godimento di interessi al tasso 5 % netto da qualsiasi imposta o tassa presente o futura per legge non a carico del portatore, rispettivamente dal 1° luglio 1937 e dal 1° gennaio 1938, costituita, ciascuna partita, da numero 100 mila obbligazioni di Lit. 500 nominali ripartite in 5000 titoli unitari, 6000 quintupli e 6500 decupli.

Gli interessi maturanti nel 2° semestre 1937 sulle obbligazioni della prima partita vengono corrisposti anticipatamente con deduzione della somma da versare in pagamento delle obbligazioni sottoscritte: quindi per tutti i titoli del prestito la prima cedola maturerà il 1° luglio 1938.

Le obbligazioni sono state cedute al prezzo di Lit. 155. La somma pagata effettivamente per le obbligazioni della prima partita è stata però ridotta a Lit. 443,50 in conseguenza del conguaglio dei predetti interessi e di quelli maturati sull'acconto di cui in appresso.

All'atto della sottoscrizione doveva essere versato l'acconto di L. 100 per obbligazione a titolo di caparra, sul quale decorreva l'interesse 5,90 % dal 16 al 30 giugno 1937, senz'altro dedotto, come si è accennato, dalla somma da pagare per l'acquisto dei titoli sottoscritti.

Il saldo doveva essere versato entro il 3 luglio all'atto del ritiro dei titoli definitivi, puntualmente consegnati.

Per ogni obbligazione della seconda partita il sottoscrittore doveva versare l'acconto di L. 100 a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione. Il saldo dovrà essere versato entro il 5 gennaio 1938 all'atto del ritiro del titolo definitivo. Sul-